



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 94 del 22.10.2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]
- ricorso contro rigetto iscrizione Albo Imprese Artigiane.

L'anno 2008 addì ventidue del mese di ottobre, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagarò Giuseppe - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL	X	
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;

Considerato che:

- In data 7.8.2007, il sig. ██████████, presentava domanda di iscrizione all'albo Imprese Artigiane, per l'attività di pasticceria, rosticceria, pizzeria d'asporto, gelateria, bar – alla competente Commissione Provinciale per l'artigianato;
- In data 20.12 2007, la suddetta CPA, disponeva un sopralluogo per la verifica dell'attività del bar, affidando lo stesso al Rag. ██████████, che in data 27.3.2008, si recava in loco e verbalizzava con esito negativo l'accertamento;
- In data 3.4.2008, la C.P.A. rigettava la richiesta di iscrizione all'A.I.A. sulla scorta dell'esito negativo dell'accertamento, notificando all'interessato, in data 21.4.08 la decisione;
- In data 23.5.08, il sig. ██████████, presentava ricorso a questa Commissione, per vedersi annullare la decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato, assumendo in fatto, che l'attività di bar è del tutto marginale rispetto all'attività di produzione di rosticceria, pizzeria d'asporto, pasticceria e gelateria, ed in diritto che lo stesso rientra appieno nei requisiti previsti dalla legge n. 860/56, art. 9, comma 3;
- In data 16 7 2008 con atto n. 61 questa Commissione riteneva che:
- In via preliminare, precisare che la legge citata dal sig. ██████████ a supporto delle sue ragioni, veniva abrogata dalla L. n. 443/85 che prevede all'art. 13, quali disposizioni transitorie, l'applicazione delle norme compatibili fino all'emanazione da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative;
- la Regione Puglia, si dotava di propria norma legislativa con L.R. n. 6 del 25.2.2005;
- dalla disamina degli atti, la Commissione provinciale deliberava un accertamento in loco per la parte relativa al bar, ben oltre i sessanta giorni prescritti dalla normativa in vigore;
- L'accertamento in parola veniva compiuto dopo ulteriori 3 mesi dalla decisione;

Considerato inoltre che :

- Il verbale di accertamento deve tendere alla verifica, nel caso di specie, della prevalenza della attività artigiana rispetto a quella commerciale ad essa connessa al fine di verificare la sussistenza dei requisiti artigiani previsti dall'art. 3 della l. 443/85;
- Il verbale redatto dall'accertatore, non riporta alcuna significativa valutazione della prevalenza di una attività rispetto all'altra, ma si basa solo su una affermazione fatta dal genitore del Sig. ██████████ né risulta il predetto verbale sottoscritto dal titolare dell'impresa medesima;
- Che in atti è esistente autorizzazione sanitaria per lo svolgimento dell'attività di cui si chiede l'iscrizione all'Albo I.A., nonché planimetria dei locali adibiti all'attività commerciale annessa al laboratorio artigiano, che risulta inferiore al laboratorio artigianale, ciò in contrasto con quanto dichiarato nel verbale di accertamento che riporta testualmente: "Risulta anche un piccolo laboratorio per l'attività di pasticceria ... omissis";
- non poteva entrare nel merito per insufficienza di documentazione, e richiedeva copia del libro dei corrispettivi degli anni 2007-2008, ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione di prevalenza;
- con nota consegnata a mano il 10.9.2008, il Sig. ██████████, presentava la documentazione richiesta da cui risulta senza ombra di dubbio la prevalenza dell'attività



- non poteva entrare nel merito per insufficienza di documentazione, e richiedeva copia del libro dei corrispettivi degli anni 2007-2008, ed ogni altra documentazione necessaria alla valutazione di prevalenza;
- con nota consegnata a mano il 10.9.2008, il Sig. [REDACTED], presentava la documentazione richiesta da cui risulta senza ombra di dubbio la prevalenza dell'attività artigiana, in quanto la stessa, da una stima percentuale risulta prevalente al 63,75% rispetto a quella commerciale che risulta del 36,25%;
- che l'art. 3 della L. 443/85, 1° comma così recita: "*È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.*";
- che secondo giurisprudenza costante, lo scopo dell'impresa artigiana è la prevalenza dell'attività manuale e professionale dell'imprenditore artigiano sul capitale e che nel caso di specie, l'attività commerciale è solo strumentale ed accessoria alla predetta attività, così come dimostrato in atti;

P.Q.M.


 voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], contro la decisione assunta dalla Commissione Provinciale di Bari di negata iscrizione all'Albo Imprese Artigiane.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente provvedimento si compone di n. 3 facciate

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastroiilli)


Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)
